

REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2003

relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo ha adottato il 13 aprile 1983 una risoluzione sulle cooperative nella Comunità europea ⁽⁴⁾, il 9 luglio 1987 una risoluzione sul contributo delle cooperative allo sviluppo regionale ⁽⁵⁾, il 26 maggio 1989 una risoluzione sul ruolo delle donne nelle cooperative e nelle iniziative locali per l'occupazione ⁽⁶⁾, l'11 febbraio 1994 una risoluzione sul contributo delle cooperative allo sviluppo regionale ⁽⁷⁾ e il 18 settembre 1998 una risoluzione sul ruolo delle cooperative nella crescita dell'occupazione femminile ⁽⁸⁾.

(2) Il completamento del mercato interno e i miglioramenti che quest'ultimo apporta alla situazione economica e sociale nella Comunità rendono necessario non solo la rimozione degli ostacoli agli scambi ma altresì l'adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria. A tal fine è essenziale che tutte le imprese, le cui attività non siano limitate solo al soddisfacimento di

esigenze locali, siano in grado di programmare e di effettuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.

(3) Il quadro giuridico entro cui le imprese dovrebbero esercitare le loro attività nella Comunità è ancora in gran parte basato sulle legislazioni nazionali e pertanto non corrisponde al contesto economico entro cui tali attività dovrebbero svilupparsi affinché siano raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 18 del trattato. Tale situazione ostacola in modo considerevole la creazione di gruppi costituiti da società di diversi Stati membri.

(4) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 ⁽⁹⁾ che stabilisce la forma giuridica della Società europea (SE) secondo i principi generali previsti per le società per azioni. Questo non è uno strumento adeguato alle specificità delle cooperative.

(5) Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento (CEE) n. 2137/85 ⁽¹⁰⁾ permette sì alle imprese di promuovere in comune talune attività nel rispetto della loro autonomia, ma non per questo risponde alle esigenze specifiche della vita cooperativa.

(6) La Comunità, nell'intento di assicurare pari condizioni di concorrenza e contribuire al proprio sviluppo economico, dovrebbe dotare le cooperative, enti comunemente riconosciuti in tutti gli Stati membri, di strumenti giuridici adeguati e idonei a facilitare lo sviluppo delle loro attività transnazionali. Le Nazioni Unite hanno esortato tutti i governi a garantire un contesto favorevole, in cui le cooperative possono operare in condizioni di parità rispetto ad altre forme di imprese ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 99 del 21.4.1992, pag. 17 e GU C 236 del 31.8.1993, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 42 del 15.2.1993, pag. 75 e parere reso il 14 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 223 del 31.8.1992, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU C 128 del 16.5.1983, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU C 246 del 14.9.1987, pag. 94.

⁽⁶⁾ GU C 158 del 26.6.1989, pag. 380.

⁽⁷⁾ GU C 61 del 28.2.1994, pag. 231.

⁽⁸⁾ GU C 313 del 12.10.1998, pag. 234.

⁽⁹⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

⁽¹¹⁾ Risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'88ª sessione plenaria delle Nazioni Unite, 19 dicembre 2001 (A/RES/56/114).